

**ATTI DI INDIRIZZO***Risoluzione in Commissione:*

La V Commissione,

considerata la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004, come stabilita dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), con particolare riferimento ai commi 5, 7 e 10;

ritenuto opportuno, anche con riferimento alla predisposizione della prossima manovra finanziaria, procedere ad un esame accurato delle regole relative alla finanza degli enti locali, in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi programmati per il complesso delle amministrazioni pubbliche, senza peraltro rendere difficile, in particolare per quanto concerne i comuni, lo svolgimento di funzioni e la prestazione di servizi a favore dei cittadini;

considerato, in particolare, che la disciplina del patto di stabilità interno concernente gli enti locali per gli anni 2003 e 2004 comporta che il disavanzo finanziario rilevante ai fini della valutazione del rispetto delle regole del patto sia determinato calcolando anche le entrate e le spese che hanno carattere eccezionale, con esclusione soltanto delle spese eccezionali derivanti da calamità naturali;

rilevato che, al contrario, la disciplina del patto di stabilità interno per gli anni precedenti al 2003 opportunamente prevedeva che il saldo rilevante fosse determinato escludendo tutte le entrate e le spese « che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità » (articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni);

ritenuto che le entrate e le spese di carattere eccezionale non debbano essere comprese nell'ambito della disciplina del

patto di stabilità interno, dal momento che, per la loro stessa natura, rappresentano una alterazione soltanto temporanea del normale andamento finanziario degli enti interessati;

considerato, in particolare, che il computo di tali voci può determinare gravi ed irragionevoli difficoltà per gli enti che si trovano ad aver percepito entrate aventi carattere di assoluta straordinarietà nell'esercizio 2001, che rappresenta la base di confronto per la determinazione del saldo finanziario per gli esercizi 2003 e 2004 in conformità alle regole del patto di stabilità interno;

rilevato altresì che la disciplina del patto di stabilità interno concernente gli enti locali per l'anno 2005 e per gli anni successivi, come dettata dall'articolo 29, comma 11, della citata legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) non prevede l'esclusione delle entrate e delle spese aventi carattere eccezionale;

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di escludere, ai fini della valutazione del rispetto da parte degli enti locali delle regole del patto di stabilità interno per gli anni 2003 e 2004, tutte le entrate e le spese aventi carattere eccezionale;

nell'ambito della definizione del disegno di legge finanziaria, a valutare la possibilità di rivedere la disciplina del patto di stabilità interno concernente gli enti locali per l'anno 2005 e per gli anni successivi, escludendo dal computo del saldo finanziario rilevante le entrate e le spese aventi carattere eccezionale, dal momento che, per la loro stessa natura, non sono indicative ai fini della valutazione degli andamenti finanziari degli enti interessati.

(7-00468)

« Alberto Giorgetti ».

\* \* \*